

# LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ DI CALCIO: IL DOCUMENTO “UEFA CLUB LICENSING AND FINANCIAL SUSTAINABILITY REGULATIONS”<sup>1</sup>

## 04. Bilancio

Il documento “*UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*” si pone come principale obiettivo quello di promuovere la sostenibilità finanziaria delle società di calcio che vogliono prendere parte alle manifestazioni organizzate dalla UEFA. Nello specifico, oltre ai criteri minimi sportivi (infrastrutture conformi, adeguata gestione del personale, ecc.), di particolare interesse sono le indicazioni offerte sulla gestione economica e finanziaria della società di calcio richiedenti la licenza. Tra le principali finalità di natura più specificatamente aziendalistica, con il regolamento si vuole, quindi, offrire ai *club* una serie di indicazioni per migliorare la loro sostenibilità economico-finanziaria, attraverso il controllo di costi e delle spese, nel breve come nel medio e lungo termine a tutela di tutti gli *stakeholders*, tra cui la categoria dei creditori. Partendo da queste prime considerazioni, nel prosieguo del presente lavoro, ci si soffermerà principalmente sulla sezione del regolamento UEFA che descrive i “criteri finanziari”, con un *focus* sul concetto di patrimonio netto, piuttosto che sulle classi dei debiti che caratterizzano i bilanci delle società di calcio, con riferimento a quelle che adottano i principi contabili nazionali.



### I DOCUMENTI ALLA BASE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA

Alla base dell'informativa finanziaria delle società di calcio vi è sicuramente il **bilancio di esercizio** chiuso alla data del 30 giugno o,

alternativamente, al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi contabili internazionali o dei principi contabili nazionali, in funzione degli ambiti in cui opera la società di calcio (art. 66 del regolamento UEFA)<sup>1</sup>.

\* Ricercatore di Economia aziendale, Dipartimento di Scienze aziendali - Management & Innovation Systems (DISA-MIS) Università degli studi di Salerno, Dottore Commercialista e Revisore Legale

\*\* Assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze aziendali - Management & Innovation Systems (DISA-MIS) Università degli studi di Salerno, Ricercatore Area Aziendale della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

1 In particolare, il Documento “*UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*” (d'ora in poi anche Manuale UEFA) si compone di 4 sezioni, ovvero: sezione 1 - Disposizioni generali, in cui vengono definiti gli obiettivi e l'ambito di applicazioni del regolamento; sezione II - Licenze per club UEFA, nella quale si stabiliscono i criteri alla base della richie-

Ai fini della redazione del bilancio, il regolamento UEFA, all'allegato G, punto G.1.3, esprime "secondo la pratica contabile nazionale", quelli che possono essere definiti i **principi di redazione** del bilancio di esercizio, richiamando il principio della correttezza, della competenza, della presentazione separata delle voci dell'attivo e del passivo, della continuità aziendale, ecc.

Il recepimento del regolamento UEFA a livello nazionale, a cura della FIGC, è riportato nel "Manuale delle licenze UEFA", edizione 2023, Titolo VI (d'ora in poi anche Manuale FIGC) e dalle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), all'art. 84 e ss.

### IL BILANCIO ANNUALE

L'art. 15.4 del Manuale FIGC recita che il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico Nota integrativa e Rendiconto finanziario, redatto esclusivamente in forma ordinaria nel rispetto dell'art. 2423-*bis* c.c.<sup>2</sup>, deve essere **corredato** dai seguenti ulteriori documenti:

- la relazione sulla gestione;
- la "tabella di movimentazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori" (appendice VI del Manuale);
- la relazione del Collegio sindacale o del sindaco unico o del Consiglio di sorveglianza<sup>3</sup>;
- il verbale di approvazione dell'assemblea dei soci;

- la relazione della società di revisione che abbia svolto nell'ultimo triennio attività di revisione per società quotate o per società di calcio professionale;
- altra documentazione supplementare se necessaria.

In merito alla redazione del bilancio di esercizio, il par. 15.4.6 del Manuale FIGC stabilisce, inoltre, i **principali contenuti** (appendice VII) del documento contabile, con particolare attenzione alle tematiche quali:

- diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- operazioni di scambio di calciatori;
- requisiti contabili per i trasferimenti temporanei dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- obblighi contabili per specifiche categorie di costo;
- obblighi contabili per specifiche categorie di ricavi.

Qualora la società calcistica non dovesse rispettare i requisiti minimi contabili imposti dalla UEFA e dalla FIGC, occorre che il club proceda ad un'**integrazione della documentazione** mediante note esplicative debitamente sottoscritte dal rappresentante legale per garantirne la conformità (par. 15.4.6 del Manuale FIGC).

I dati rilevati nei bilanci, riferiti all'ultimo esercizio amministrativo (art. 67 del regolamento UEFA e criterio F.01 *bis* A del rego-

---

sta del club nei confronti del licenziatario. Parlando di criteri, al capitolo II della sezione, vengono definiti quelli finanziari, fornendo indicazioni sull'informativa del bilancio che attiene al patrimonio e le categorie di debiti caratterizzanti; sezione III - Monitoraggio dei club UEFA, con cui si pone l'attenzione sui requisiti di solvibilità, stabilità e controllo dei costi; sezione IV - Disposizioni finali.

2 L'Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa 2/2022, avente ad oggetto "Le società di calcio professionistiche: il bilancio di esercizio, gli organi istituzionali, di amministrazione, di controllo e la fiscalità", illustra le caratteristiche delle società di calcio professionistiche, in particolare la formazione del bilancio di esercizio e gli organi istituzionali, di amministrazione, di controllo (interni ed esterni) e la disciplina fiscale di riferimento. Per ulteriori approfondimenti consulta anche Gelmini L. "Le società di calcio professionistiche nella prospettiva dell'economia aziendale: modelli di bilancio e valore economico", Milano, 2014, p. 1 ss.; Valeri M. "Dal fair play alla sostenibilità finanziaria dei club calcistici", Pisa, 2022; Id. "La strategia di sostenibilità del calcio europeo", Pisa, 2023; Id. "Il bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche in Italia a seguito dei recenti cambiamenti normativi e di contesto", Pisa, 2020; Gravina G. "Il bilancio d'esercizio e l'analisi delle performance nelle società di calcio professionistiche", Milano, 2011, p. 40; Cisi M., Devalle A. "Il bilancio ESG (Environmental, Social e Governance)", Torino, 2023; Damiani M. "Esg e calcio sempre più vicini", *Italia Oggi*, 22.4.2023; Bellinazzo M. "Uefa, approvate le nuove norme di sostenibilità finanziaria", *Il Sole 24 Ore*, 8.4.2022.

3 All'art. 10 della L. 91/81 e successive modifiche si stabilisce che, in deroga all'art. 2477 c.c., è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo (seppur la legge parli solo di Collegio sindacale), indipendentemente dal fatto che la società sportiva professionistica si sia costituita sotto forma di srl o di spa.

lamento FIGC), devono essere poi **pubblicati** sul sito web della società e su quello del licenziante, evidenziando i dati di natura finanziaria e l'importo corrisposto a eventuali agenti/intermediari.

### IL BILANCIO SEMESTRALE

Oltre alla redazione e al deposito del bilancio di esercizio annuale, le imprese di calcio devono redigere una situazione economico-patrimoniale per l'intervallo di tempo che va dal 1° luglio al 31 dicembre dell'esercizio in cui è stata fatta richiesta di rilascio della licenza<sup>4</sup>. La documentazione richiesta per la semestrale è sostanzialmente la medesima che viene presentata per il bilancio annuale ordinario, compresa la "Tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori".

Anche la semestrale deve sottostare al giudizio della società di revisione in conformità all'ISRE 2410<sup>5</sup>, piuttosto che alla normativa sulla documentazione integrativa nel caso in cui non vengano rispettati i principi e le indicazioni contabili dell'organismo che concede la licenza. Nel caso di documentazione integrativa la società calcistica deve presentare<sup>6</sup>:

- lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario e la Nota integrativa rielaborati in conformità dei principi contabili e delle raccomandazioni FIGC;
- la nota esplicativa in cui sono riportare le riconciliazioni poste in essere;
- l'attestazione di completezza e conformità della nuova documentazione prodotta da parte del legale rappresentante della società.

### IL BILANCIO PREVISIONALE

In un'ottica previsionale, secondo quanto richiesto dall'art. 74.03 del regolamento UEFA e dal criterio F.07 A del Manuale FIGC, i club devono predisporre, entro il 30 giugno dell'anno che anticipa la data relativa alla richiesta per il rilascio della licenza, un bilancio previsionale che abbracci l'intervallo di tempo di 12 mesi che va, quindi, dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Si tratta, in altri termini, di redigere il **budget economico, patrimoniale e finanziario**, su base trimestrale, approvato e sottoscritto dal legale rappresentante (art. 74.07 del Manuale UEFA e art. 15.9.3 del Manuale FIGC). I documenti programmatici devono essere redatti nel rispetto dei principi minimi richiesti per la redazione del bilancio ordinario, preservando la possibilità di modificare i dati a seguito del sopraggiungere di informazioni in epoca successiva a quella della chiusura del bilancio.

Oltre a documentare la fondatezza delle previsioni, con il bilancio previsionale, la società deve dimostrare di aver attentamente circoscritto e valutato i possibili **rischi**, in particolare modo quelli di natura finanziaria, e di aver individuato le potenziali azioni per mitigare i suddetti rischi.

### IL PATRIMONIO NETTO E I DEBITI "CALCISTICI"

Parlando di sostenibilità finanziaria, le voci particolarmente attenzionate nella **sezione**

4 Con riferimento alla presentazione della semestrale, il criterio F.02 A del Manuale FIGC, al co. 2, offre i presupposti per una deroga alla redazione, vale a dire "Nel solo caso in cui il Bilancio (di cui al criterio F.01) sia stato chiuso meno di sei mesi prima della data entro la quale la FIGC, ai sensi dell'art. 6.10 del Manuale, deve comunicare alla UEFA le decisioni sul rilascio/diniogo della Licenza, la Società richiedente la Licenza non è tenuta a presentare la documentazione in oggetto (es. chiusura al 31 dicembre)".

5 Si ricorda che deve trattarsi di una "società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche, e che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà".

6 Tale documentazione deve essere predisposta sulla base degli stessi principi e requisiti indicati ai fini della redazione della semestrale e deve essere verificata sulla base di procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") dalla medesima società che ha svolto la revisione sul bilancio.

**criteri finanziari** sia del Manuale UEFA che di quello FIGC, sono:

- il patrimonio netto;
- i debiti verso le società calcistiche;
- i debiti verso i dipendenti;
- i debiti relativi a ritenute e contributi;
- i debiti nei confronti della UEFA, FIGC e LEGA.

## IL PATRIMONIO NETTO

Alla base della valutazione finanziaria, per la richiesta della licenza UEFA, alle società calcistiche è richiesto il **rispetto della "Regola del patrimonio netto"**, secondo la quale necessita che il *club*, alla data del 31 dicembre dell'anno *t* che precede la stagione<sup>7</sup>, presenti un patrimonio netto positivo o migliorativo del 10% rispetto a quello risultante dal bilancio dell'anno precedente (*t-1*). In entrambe le circostanze, oltre all'attestazione del rappresentante legale, è necessario anche il **parere dell'organo di controllo contabile**.

Per la determinazione del patrimonio si precisa che occorre scorporare, ove presenti, tra le attività, la voce relativa al versamento soci per capitale sottoscritto e non ancora versato anche se richiamato, mentre per quanto concerne il passivo vanno sommati i finanziamenti soci postergati ed infruttiferi risultanti alla data di bilancio o della semestrale al 31 dicembre dell'esercizio amministrativo che precede la stagione della licenza.

Nel caso in cui non si riuscisse a rispettare la "Regola del patrimonio netto" alle date sopra riportate, in **deroga**, la richiedente ha la facoltà di depositare una situazione patrimoniale intermedia non oltre il 31 marzo dell'anno della stagione in corso, da cui si evince un patrimonio positivo, oppure un patrimonio incrementato del 10% rispetto a quello iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre dell'anno *t-1*. La situazione patrimoniale intermedia

deve essere approvata dall'organo amministrativo e deve essere corredata del parere della società di revisione ai sensi dell'ISRE 2410.

Volendo provare ad andare oltre la mera "Regola del patrimonio netto", potrebbe essere utile portare all'attenzione del lettore alcune ulteriori riflessioni al fine di approfondire l'analisi del patrimonio netto delle società calcistiche, ed in particolare:

- la composizione del patrimonio netto;
- il rapporto di indipendenza finanziaria;
- il concetto di solidità patrimoniale.

Con riguardo alla sua **composizione**, è noto che il patrimonio netto di una società è dato dalla somma tra il capitale sociale e le **riserve**, siano esse di utili che di capitali<sup>8</sup>.

Le prime (riserve di utili), che sono rappresentative di un utile non distribuito sotto forma di dividendi, di conseguenza accantonato, indicano che l'impresa calcistica pratica una politica di autofinanziamento. Naturalmente sarebbe bene comprendere la modalità di formazione dell'utile di esercizio, ovvero se frutto di una redditività riconducibile alla gestione caratteristica (ad esempio, ricavi da gare) o tutt'al più accessoria (ad esempio, proventi da sponsorizzazioni e pubblicità) del *club* calcistico, piuttosto che derivante da una operazione di cessione di un cartellino da cui si genera una plusvalenza di esercizio.

Le riserve di capitale scaturiscono da altre tipologie di operazioni quali, ad esempio, l'aumento di capitale sociale, da cui si generano le "Riserve da sovrapprezzo", oppure dall'adeguamento del valore di poste iscritte tra l'attivo, da cui le "Riserve di rivalutazione". Partendo dal presupposto che la riserva di capitali non costituisce una forma di autofinanziamento, potrebbe essere rilevante comprendere quale possa essere l'effetto sull'aspetto finanziario/patrimoniale dell'impresa. Quindi, nel caso della riserva da sovrapprezzo, può

7 Nella circostanza in cui, la società calcistica chiuda il proprio bilancio al 30 giugno di ciascun anno, la "Regola del patrimonio netto" deve essere sottoscritta con riferimento alla relazione semestrale. Ciò è quanto si evince dalla lettura dell'art. 15.8.1 del Manuale FIGC.

8 Per ulteriori dettagli si veda l'OIC 29.



seconda ipotesi si considera sicuramente scolistica. La terza ipotesi è quella più realistica, in cui la copertura del fabbisogno di medio e lungo termine è garantita in parte dal capitale proprio e, per la restante parte, dal capitale di terzi, con l'auspicio che quest'ultima deter-

minante, a copertura dell'attivo fisso, sia in misura prevalente o totale formata da passivo consolidato (debiti a media e lunga scadenza). A titolo esemplificativo, si riportano alcuni dati estrapolati dai bilanci depositati delle seguenti società calcistiche:

- **A.C. Milan S.p.a.**, in cui è evidente l'incidenza dei versamenti in conto capitale a fronte di riserve di utili, avendo, il club, registrato delle perdite di esercizio.

	A.C. Milan S.p.a.		
	30-giu-23	30-giu-22	Variazione 23/22
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>159.622.615,00</b>	<b>137.501.230,00</b>	<b>16,09%</b>
I - Capitale	113.443.200,00	113.443.200,00	0,00%
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00%
III - Riserve di rivalutazione	33.156.203,00	125.454.000,00	-73,57%
IV - Riserva legale	123.890,00	123.890,00	0,00%
Versamenti in conto capitale	45.000.000,00	5.000.000,00	800,00%
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-45.242.063,00	-45.242.063,00	0,00%
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-17.878.615,00	-92.297.797,00	-80,63%

- **F.c. Internazionale Milano S.p.a.**, che presenta una situazione patrimoniale negativa, seppur in bilancio è presente il conto "Debiti verso soci per finanziamenti" per un valore complessivo di euro 81.235.696 nel 2022 e euro 128.505.477 nel 2023. Trattasi comunque di finanziamenti fruttiferi e rimborsabili (nel bilancio sono distinti tra quelli in scadenza entro 12 mesi e oltre 12 mesi). Da evidenziare che la F.c Internazionale redige il bilancio consolidato<sup>9</sup>.

	F.c. Internazionale Milano S.p.a.		
	30-giu-23	30-giu-22	Variazione 23/22
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-109.755.788,00</b>	<b>-36.279.640,00</b>	<b>202,53%</b>
I - Capitale	19.195.313,00	19.195.313,00	0,00%
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	26.943.339,00	26.943.339,00	0,00%
III - Riserve di rivalutazione	123.189.876,00	123.189.876,00	0,00%
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	252.112.089,00	242.112.089,00	4,13%
Versamenti a copertura perdite	41.704.748,00	41.704.748,00	0,00%
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-489.425.005,00	-362.116.587,00	35,16%
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-83.476.148,00	-127.308.418,00	-34,43%

<sup>9</sup> Va precisato che nella colonna in cui vengono messi a confronto i valori di bilancio di due anni consecutivi alcune variazioni potrebbero presentare segno algebrico positivo (ad es. 202,53%), quale risultato del rapporto tra due grandezze negative. Pertanto, fermo restando il valore algebrico determinato, necessita che nella fase interpretativa si tenga conto della fonte da cui deriva la variazione.

- **SSC Napoli S.p.a.**, che presenta una situazione patrimoniale positiva, con un buon contributo, nel 2023, dell'utile di esercizio, derivante in misura prevalente da ricavi caratteristici ed accessori<sup>10</sup>.

	SSC Napoli S.p.a.		
	30-giu-23	30-giu-22	Variazione 23/22
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>148.530.660,00</b>	<b>68.830.581,00</b>	<b>115,79%</b>
I - Capitale	501.000,00	501.000,00	0,00%
III - Riserve di rivalutazione	53.272.500,00	53.272.500,00	0,00%
IV - Riserva legale	100.200,00	100.200,00	0,00%
Riserva da utili	73.898.646,00	125.849.848,00	-41,28%
Varie altre riserve	-2,00		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-58.941.765,00	-58.941.765,00	0,00%
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	79.700.081,00	-51.951.202,00	253,41%

### I DEBITI VERSO LE SOCIETÀ CALCISTICHE

Secondo le indicazioni fornite dal regolamento UEFA, all'art. 70, richiamate dal regolamento FIGC nella sezione F03 A, Titolo VI, il club che richiede la licenza deve predisporre **una dichiarazione** da cui risulti che, alla data del 31 marzo dell'anno che precede la stagione, **non presenti posizioni aperte con riferimento ai "Debiti verso le altre società"** maturati al 28 febbraio del medesimo esercizio, che derivano da trasferimenti registrati fino al 28 febbraio dell'anno precedente.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra richiamati occorre che la società richiedente la licenza dimostri di aver saldato il debito risultante al 28 febbraio entro il 31 marzo, ovvero di aver stipulato un accordo scritto con il creditore, da cui risulti l'estinzione del debito programmato anche ad una data successiva al 31 marzo o che sia in atto un contenzioso per un'opposizione alle pretese del creditore oppure che si sia avviato un contenzioso direttamente presentato dinnanzi agli organi amministrativi, purché entrambe le ultime due ipotesi siano state attivate entro il 31 marzo dell'anno che precede la stagione.

I "Debiti verso le altre società" concernono principalmente le posizioni relative ai trasferimenti di calciatori che presentino valenza internazionale o nazionale ma con rilevanza internazionale. Inoltre, rientrano nella posizione debitoria, anche i "contributi di solidarietà" e le "indennità di formazione", sulla scorta di quanto stabilito dal "Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori"<sup>11</sup>, e qualsiasi altro importo che sia stato determinato dalle autorità competenti a seguito della cessione di un contratto con un calciatore.

Per stabilire quali siano i debiti per trasferimenti dei calciatori, i contributi di solidarietà e le indennità di formazione, il club calcistico deve compilare la **"Tabella di riepilogo delle operazioni relative ai trasferimenti dei calciatori"**. Si tratta di determinare le posizioni maturate, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia o meno richiesto il pagamento. La tabella, che deve essere approvata e sottoscritta dal legale rappresentate e dall'organo incaricato della revisione legale, va redatta anche se nel periodo di riferimento non vi è stato alcun trasferimento<sup>12</sup>.

10 In tema cfr. Marcello R., Lucido N. "Bilancio da fuoriclasse per il Napoli Calcio", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 2.12.2023.

11 Nel caso di "contributi di solidarietà" e di "indennità di formazione", il termine ultimo del 31 marzo, deve essere rispettato per la presentazione delle attività necessarie per l'identificazione e il pagamento del creditore.

12 Manuale FIGC, F.03.A, § 15.6.1.



Per quanto attiene il primo ambito, ovvero la **"Stipulazione diretta" del contratto**, si distingue l'ipotesi in cui la controparte sia una società nazionale o estera. Pertanto, si avrà:

a. **"acquisizione del diritto relativo a calciatore**

**svincolato da società calcistica nazionale".**

Sarà sufficiente procedere alla mera registrazione in caso di capitalizzazione dei soli oneri accessori riconosciuti all'agente sportivo:

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Debiti verso agenti sportivi
-----------------------------------------------------	---	------------------------------

Per capitalizzazione degli oneri accessori di diretta imputazione

b. **"acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società dilettantistica nazionale in caso di stipulazione del primo contratto da professionista".** In tale

circostanza, oltre agli oneri accessori, è probabile che si vada a registrare il corrispettivo maturato a titolo di premio, addestramento ecc.:

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Debiti verso società di calcio nazionali
-----------------------------------------------------	---	------------------------------------------

Per capitalizzazione del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF

c. **"acquisizione del diritto relativo a calciatore svincolato da società calcistica estera".** In questa casistica le raccomandazioni contabili della FIGC fanno una distinzione tra i professionisti di età superiore a 23 anni,

per cui la società registra solo eventuali oneri accessori da capitalizzare, rispetto a professionisti di età inferiore a 23 anni, nel qual caso si potrebbe aggiungere anche il corrispettivo per indennità di formazione:

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Debiti verso società calcistiche estere
-----------------------------------------------------	---	-----------------------------------------

Per capitalizzazione dell'indennità di formazione

d. **"acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società estera in caso di stipulazione del primo contratto da professionista".** Quest'ultima ipotesi, da un punto di vista contabile, è molto simile alla precedente. Infatti, qualora il calciatore avesse un'età superiore a 23 anni, si procede con la

rilevazione dei soli oneri accessori di diretta imputazione. Nel caso in cui, invece, si trattasse di un professionista di età inferiore a 23 anni, oltre agli eventuali oneri accessori, necessita contabilizzare le indennità di formazione da riconoscere alla società per la quale il calciatore è stato tesserato:

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Debiti verso società calcistiche estere
-----------------------------------------------------	---	-----------------------------------------

Per capitalizzazione dell'indennità di formazione

da cessione dei cartellini dei calciatori imponibili ai fini IRAP", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.2.2024, conferma la tassabilità delle plusvalenze da cessione di calciatori per l'IRAP, contrastando le teorie che negavano tale rilevanza. La Corte sottolinea la legittimità di sanzioni per società che omettevano tali plusvalenze dall'imposizione, basandosi sulla natura contrattuale dei trasferimenti e sulle raccomandazioni contabili della FIGC.

Una volta indagate le casistiche relative alla "Stipula diretta", si passa ad analizzare il secondo ambito di rilevazione dei debiti verso le società calcistiche e cioè a quello in cui il club acquisisce il diritto mediante **"Cessione del contratto"**.

Le ipotesi riscontrabili in questa circostanza sono:

- e. *"acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società nazionale"*. È questo il caso in cui, a seguito di un prezzo concordato, un club calcistico acquista

i diritti alle prestazioni da un'altra società collocata sul territorio nazionale. Contabilmente, la contropartita non è data dalla voce "Debiti verso società", ma dal **conto "Lega c/trasferimenti"**. Si tratta di un conto che viene utilizzato come una stanza di compensazione tra gli eventuali crediti e/o debiti che derivano dalle operazioni relative alla compravendita dei diritti delle prestazioni dei calciatori. La rilevazione del corrispettivo viene indicata come segue:

Diversi Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori IVA a credito	a	Lega c/trasferimenti
---------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive

Qualora per il corrispettivo sia previsto un pagamento con scadenza oltre l'esercizio successivo, per la parte del corrispettivo eccedente i 12 mesi si procede scorpendo il valore dal conto "Lega c/trasferimenti" per contabilizzarlo nella voce "Debito verso società calcistica nazionale"<sup>16</sup>;

1. *"acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società estera"*. In questa fattispecie, per la determinazione del diritto pluriennale, oltre al valore del corrispettivo, è necessario conteggiare anche l'indennità di formazione e il

contributo di solidarietà, che deve essere quantificato sulla base di quanto indicato dal "Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori"<sup>17</sup>.

Nell'ambito di questa casistica, è possibile che la società calcistica debba contabilizzare: *"acquisizione del diritto relativo a calciatore già professionista di età superiore ad anni 23"*, per cui si deve rilevare il valore del corrispettivo e il contributo di solidarietà da corrispondere alle società che abbiano contribuito alla formazione del calciatore:

Diversi Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Diversi Debiti verso società di calcio estere (indicare la società creditrice del prezzo di cessione) Debiti verso società di calcio estere (indicare le società creditrici del contributo di solidarietà)
----------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive

2. *"acquisizione del diritto relativo a calciatore già professionista di età inferiore ad anni 23 (ovvero nell'anno solare di compimento del suo 23° anno di età)"*, in cui oltre alla

rilevazione del corrispettivo e del contributo di solidarietà, occorre indicare il valore relativo all'indennità di formazione da corrispondere all'ultima società che era titola-

<sup>16</sup> Secondo quanto stabilito dalle raccomandazioni contabili a p. 20, "il valore del diritto pluriennale alle prestazioni sportive acquisito dovrà ricomprendere anche l'eventuale contributo di solidarietà dovuto alle società formatrici estere secondo quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori".

<sup>17</sup> Allegato 5, art. 1.

re del diritto alle prestazioni del calciatore, sempre in base al "Regolamento FIFA sullo

Status ed il Trasferimento dei Calciatori".  
Ne consegue:

<p><i>Diversi</i> <i>Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori</i></p>	<p><i>Diversi</i> <i>Debiti verso società di calcio estere (indicare la società creditrice del prezzo di cessione)</i> <i>Debiti verso società di calcio estere (indicare le società creditrici del contributo di solidarietà)</i> <i>Debiti verso società di calcio estere (indicare la società creditrice dell'indennità di formazione)</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive

### I DEBITI VERSO I DIPENDENTI

Con riferimento al debito verso i dipendenti<sup>18</sup>, il club deve **attestare**, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno precedente quello della stagione, **di aver effettuato tutti i pagamenti relativi agli emolumenti** fino al mese di gennaio compreso. La data del 31 marzo può essere derogata qualora la società calcistica si sia opposta ad un ricorso o si sia costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero abbia presentato un ricorso o abbia comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

La dichiarazione con cui si attesta il **debito** ed i relativi pagamenti deve annoverare tutte le posizioni relative all'organico nei 12 mesi precedenti alla stagione calcistica per il periodo che va dal 1° marzo dell'anno t-1 al 28 febbraio dell'anno t (anno precedente alla stagione calcistica)<sup>19</sup>. Per fare ciò, è richiesto che il club compili un prospetto in cui, oltre ad indicare le situazioni aperte al 28 febbraio,

riporti il valore dei debiti relativi ai dipendenti nei confronti dei quali risulta da definire l'esito di un procedimento contenzioso presentato ad un organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

Nello specifico, il prospetto deve contenere le seguenti informazioni:

- nominativo del dipendente;
- posizione ricoperta dal dipendente;
- data di inizio del rapporto;
- data di fine del rapporto (ove applicabile);
- debiti alla data del 28 febbraio (con indicazione della data di scadenza di ciascuno di essi) e relative note esplicative;
- importi scaduti al 28 febbraio oggetto di contenzioso al 31 marzo<sup>20</sup>.

Da ultimo, si precisa che il saldo debitorio risultante dal prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dai **revisori**, deve essere uguale al saldo risultante dalla situazione contabile al 28 febbraio<sup>21</sup>.

### I DEBITI RELATIVI A RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Passando ai debiti relativi alle ritenute fiscali e ai contributi INPS, la società deve **attestare i pagamenti** effettuali alla data del 31 marzo

18 Secondo l'art. 15.7.1 del regolamento FIGC, "Ai fini del rispetto del criterio F.04 sono considerati dipendenti i seguenti soggetti: a) tutti i calciatori professionisti ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori; b) gli allenatori di tutte le categorie, i preparatori atletici, gli operatori sanitari ed i soggetti iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della FIGC, con contratti per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso la Lega di appartenenza; c) il personale di cui ai criteri organizzativi P.02, P.03, P.05, P.06, P.07, P.08, P.09, P.16, P.18, P.22, P.25, P.27 e P.28".

19 Così come risulta dall'art. 71 co. 1 del regolamento UEFA e come riportato nella sezione F.04 del titolo VI del regolamento FIGC.

20 Regolamento FIGC, art. 15.7.2.

21 Art. 71 co. 7 ss. del regolamento UEFA e art. 15.7.2 del regolamento FIGC.

dell'anno che precede la stagione, riguardanti la posizione debitoria, per le ritenute fiscali, alla data del mese di dicembre, mentre per i debiti previdenziali, al mese di gennaio<sup>22</sup>.

Così come per i dipendenti, anche per i debiti relativi alle ritenute e ai contributi, resta salva l'ipotesi di superare il termine perentorio del 31 marzo se giustificato da rateizzazioni e/o ricorsi in atto, fermo restando la preparazione del prospetto riepilogativo approvato e sottoscritto dal rappresentante legale e dall'**organo di controllo contabile**. Il saldo del prospetto deve corrispondere al saldo contabile al 28 febbraio.

### I DEBITI VERSO LA UEFA, FIGC E LEGA

Tra i debiti oggetto di attenzione ai fini dell'ottenimento della licenza alla partecipazione alle competizioni, vengono indicati i debiti verso la UEFA, FIGC e LEGA, per i quali la società richiedente deve dimostrare al 31 marzo dell'anno che precede la stagione di non avere debiti scaduti al 28 febbraio nei loro confronti. Tra i debiti verso la UEFA vanno considerati eventuali importi sanzionatori da parte del CFCB (*Club Financial Control Body*).

## CONCLUSIONI

Concludendo, per tutelare l'informativa finanziaria e la giusta contabilizzazione dei de-

biti, le Norme Organizzative e Interne Federali (NOIF), ai sensi dell'art. 80, stabiliscono che la Co.Vi.So.C (Commissione di vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche), per garantire una "*equa competizione*"<sup>23</sup>, può esercitare una funzione di controllo sui dati contabili dei *club* calcistici, i quali devono depositare, oltre al bilancio di esercizio, i documenti a corredo come sopra illustrati:

- la relazione semestrale;
- le situazioni patrimoniali intermedie relative al 31 marzo e 30 settembre debitamente approvate dall'organo amministrativo;
- le informazioni economico-finanziarie previsionali;
- gli emolumenti ed incentivi all'esodo;
- le ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo di fine carriera;
- l'indicatore di liquidità;
- l'indicatore di indebitamento;
- l'indicatore di costo del lavoro allargato;
- le posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per i trasferimenti di calciatori;
- gli altri debiti tributari.

In tal senso, quindi, il controllo sulla giusta classificazione dei debiti "calcistici" all'interno dei bilanci può favorire la corretta determinazione degli indici e delle posizioni debitorie al fine di monitorare e salvaguardare la sostenibilità finanziaria dell'impresa calcistiche.

22 Art. 72 del regolamento UEFA e art. 15.7.3 del regolamento FIGC.

23 Artt. 85 ss. NOIF "Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.".